Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 19-2790

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i.: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR).

Considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte.

Visto il PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 che ha subito un'ulteriore modifica nel 2008, approvata dalla Commissione il 12.03.2009 ed in ultimo è stato approvato con le modifiche determinate dalla revisione cosiddetta "health check" della PAC, in data 10.12.2009.

Preso atto che nel 2007 è stata stabilita l'apertura anticipata e condizionata dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento per la stessa annualità) per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 con la D.G.R. n. 59-5652 in data 2.04.2007, adeguata alle disposizioni definitive del PSR con la D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008.

Specificato che le azioni citate prevedono per un quinquennio l'esecuzione delle seguenti attività:
- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono).

Tenuto conto della presentazione nelle quattro campagne successive al 2007 delle domande di pagamento ai sensi delle D.G.R. o D.D. di seguito elencate:
- 2ª annualità: D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 e s.m.i. per le azioni 214.1 e 214.2 e DGR n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i. per l'azione 214.8/1;
- 3ª annualità: D.G.R. n. 35-11287 del 23.04.2009 per tutte le 3 azioni;
- 4ª annualità: D.G.R. n. 50-13328 del 15.02.2010 per le 3 azioni in oggetto ed altre nel frattempo attivate;
- 5ª annualità: D.D. dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura n. 51-2011 del 29.03.2011 e D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011.

Considerato che le citate domande, quantificate in n. 6636 per un fabbisogno totale stimato circa in 22,8 milioni di €, sono giunte nel 2011 al compimento dell'ultimo anno di impegno.

Esaminato il testo del secondo comma, par.12, art. 27 del reg. (CE)1974/2006, novellato dal reg. (UE) n. 679/2011 della Commissione che recita: <<Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.
L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno. Questa non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013>>.

Vista la richiesta di prorogare gli impegni di cui trattasi da parte della Coldiretti Piemonte (n.611/3) in data 7/10/2011 e le indicazioni favorevoli dell'amministrazione provinciale di Alessandria (prot. n. 115171) in data 27/09/2011.

Verificato che il PSR del Piemonte al cap. 5.3.2.1.4 par. *9.c) Adeguamento degli impegni* prevede la possibilità di autorizzare adeguamenti degli impegni già assunti ai sensi del citato art. 27 par. 12.

Ritenuto che, in base alle indicazioni del monitoraggio ambientale in itinere, lo svolgimento per un ulteriore anno degli impegni è utile a protrarre la tutela delle risorse idriche (per ridotto e selettivo apporto di fitofarmaci, ecc.), la salvaguardia della biodiversità presente negli ecosistemi agrari e la preservazione delle razze animali autoctone minacciate di abbandono che, viceversa, con un ritorno alle condizioni ordinarie potrebbero essere tralasciate.

Considerato opportuno - in attesa della definizione del prossimo periodo di programmazione della politica agricola 2014-2020 - avvalersi della possibilità concessa dal reg. (CE) 1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011, consistente nel prolungamento della durata dei contratti agroambientali consentito fino all'anno 2013.

Evidenziato che il prolungamento della durata è facoltativo per gli agricoltori e può beneficiare della flessibilità introdotta dal reg. (CE) n. 1974/2006 (lettera b) comma 2 dell'art. 44) in merito ai trasferimenti di superficie .

Ritenuto di stabilire, ai sensi della norma in ultimo citata, di non richiedere ai beneficiari aderenti al periodo di proroga il rimborso dei pagamenti agroambientali ricevuti in caso di cessione di non oltre il 50% della superficie oggetto d'impegno nel 2011.

Richiamati il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al citato reg. (CE) 73/2009.

Visto il reg. (UE) n. 65/2011 (che ha abrogato il reg. CE 1975/2006) che stabilisce le modalità di applicazione del reg. CE 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Rammentate le norme nazionali circa il regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 quali il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche e le norme applicative regionali.

Visti i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013.

Tenuto conto, inoltre, che l'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 prevede l'accettazione da parte degli aderenti alla misura 214 di una clausola di revisione degli impegni assunti al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei criteri e requisiti obbligatori vigenti.

Visto il Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 (che ha abrogato il DM 1205 del 20.03.2008) recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale" e le modifiche ad esso apportate dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011.

Visti i provvedimenti attuativi a livello regionale in tema di penalità delle inadempienze a carico del PSR 2007-2013, ossia la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i. e le Determinazioni Dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 del 4.11.2010 e n. 1675 del 30.12.2010.

Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che generalmente per la Misura 214 i contributi sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:
- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore.

Tenuto conto che a causa della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali.

Tenuto conto del riordino territoriale delle Comunità montane per l'individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell'articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19. operato con D.C.R. n. 217 – 46169 del 3 novembre 2008, successivamente integrata dalle D.C.R. n. 253 – 19393, n. 254 – 19396, n. 255 – 19399, n. 256 – 19400 e n. 257 – 19405 del 28 aprile 2009. Tenuto conto, inoltre, della formale costituzione delle nuove Comunità montane mediante decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno anche indicato la sede degli enti sorti per aggregazione.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

Visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:
- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico.

Preso atto delle convenzioni di delega vigenti, stipulate da parte dell'ARPEA con le Province e le Comunità montane del Piemonte.

Ritenuto necessario far presentare agli agricoltori aventi i requisiti ed interessati ad effettuare il prolungamento degli impegni, una dichiarazione di accettazione delle condizioni e di impegno verso le disposizioni specifiche del prolungamento, al fine di quantificare le risorse necessarie e pianificare le attività connesse alle istruttorie, comprese le verifiche per accertare la continuità e la correttezza delle operazioni agronomiche che interessano le colture autunno-vernine.

Considerato opportuno, inoltre, porre la presentazione delle citate dichiarazioni come condizione per accedere alla presentazione delle domande di pagamento dell'anno di prolungamento per il 2012 che potranno essere presentate entro il termine del 15.05.2012, previsto dall'art. 11 del reg. (CE) 1122/2009.

Ritenuto necessario affidare alla Direzione regionale Agricoltura l'incarico di emanare le disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni nell'anno aggiuntivo, di fissare i termini di scadenza e di stabilire le procedure necessarie alla presentazione delle dichiarazioni preventive agli Enti delegati (Province e Comunità montane) competenti per territorio.

Considerato che il contenuto della presente deliberazione è stato discusso a livello tecnico e condiviso nella riunione del 18 ottobre 2011 con le rappresentanze agricole, le Amministrazioni Provinciali ed i C.A.A.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i.: - misura 214 "Pagamenti agroambientali":

I. di autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali previsto dal secondo comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011 del 14.07.2011,

consistente in un prolungamento della durata che non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013;

II. di stabilire in 1 anno il prolungamento di cui al punto I, a causa dell'ingente fabbisogno finanziario dell'operazione, stimato in base agli importi richiesti per la campagna 2011 in circa 22,8 milioni di € di spesa pubblica totale;

III. di dare atto che la gestione dei flussi finanziari della Misura 214 del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

IV. di individuare come soggetti che possono avvalersi del prolungamento, i titolari (o loro subentranti) di domande di pagamento giunte nel 2011 all'ultimo anno per le azioni:
- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono)

avendo presentato la domanda di aiuto/pagamento ai sensi della DGR n. 5652 del 2.04.2007 e s.m.i.

V. di stabilire di non richiedere ai beneficiari delle azioni 214.1 e 214.2 il rimborso dei pagamenti agroambientali ricevuti in caso di cessione di non oltre il 50% della superficie oggetto d'impegno nel 2011, ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 44 del reg. (CE) n. 1974/2006 che prevede tale possibilità durante un periodo di proroga;

VI. di richiamare le prescrizioni dei "Pagamenti agroambientali" di cui al PSR 2007-2013 approvato con D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i., nonché le norme di condizionalità, i criteri e requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del reg. CE 1698/2005 stabiliti a norma degli articoli II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e di altri pertinenti requisiti obbligatori ed il regime delle riduzioni ed esclusioni di cui al Decreto del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 ed alla D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e s.m.i.;

VII. di stabilire, come condizione per accedere alla presentazione nel 2012 delle domande di pagamento dell'anno di prolungamento di cui al punto II, la presentazione di dichiarazioni di accettazione delle condizioni e di impegno verso le disposizioni specifiche del prolungamento;

VIII. di incaricare la Direzione regionale Agricoltura di:
- emanare disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni nell'anno aggiuntivo;
- fissare i termini di scadenza e stabilire le procedure necessarie alla presentazione delle dichiarazioni di accettazione e di impegno agli Enti delegati (Province e Comunità montane) competenti per territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)